

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' COMUNALE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il **diritto di accesso** spetta ai soggetti titolari di una posizione qualificata e differenziata, ossia di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso (art. 22 comma 1 lett. b) Legge 241/1990).

Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi resta fermo quanto stabilito dalla Legge 241/1990 e dal Regolamento comunale per l'accesso ai documenti amministrativi.

Il **diritto all'informazione** spetta invece a tutti i cittadini e si attua attraverso la diffusione (ossia nell'attività volta a dare conoscenza di un dato ad un numero indeterminato ed indeterminabile di persone) di notizie.

Il presente Regolamento disciplina i modi, le forme ed i limiti con i quali il Comune di Castrezzato assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 2 – PRINCIPI E MODALITA'

Il Comune di Castrezzato, nella formazione e nella divulgazione delle informazioni relative alla propria attività, si organizza in modo da assicurare ai dati diffusi:

- 1) chiarezza
- 2) sicurezza
- 3) completezza
- 4) continuo aggiornamento
- 5) accessibilità tramite gli strumenti informatici, nel rispetto del presente regolamento
- 6) compatibilità con il diritto alla riservatezza dei dati personali, in particolare di quelli giudiziari e sensibili, conformemente ai principi di pertinenza, non eccedenza, temporaneità ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite, stabiliti dal Codice sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

L'informazione sull'attività comunale si realizza attraverso la pubblicazione di dati, documenti, atti all'Albo Pretorio, sul sito internet comunale, sul notiziario comunale.

Restano ferme le norme che attribuiscono determinati effetti giuridici alla pubblicazione di un provvedimento all'albo o sul sito internet comunale (pubblicità costitutiva o pubblicità-notizia)¹.

ART. 3 – DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI ATTRAVERSO L'ALBO COMUNALE

Il Comune di Castrezzato provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio di atti e provvedimenti nei casi e con le modalità previste dalla Legge e dai Regolamenti.

Gli atti ed i provvedimenti destinati ad essere pubblicati all'Albo Pretorio Comunale sono redatti limitando il contenuto relativo a dati personali nella misura minima indispensabile alla finalità da raggiungere.

In particolare gli stessi possono contenere dati sensibili o giudiziari solo se strettamente indispensabile e solo se essi siano pertinenti al contenuto del provvedimento e non eccedenti rispetto al fine che con esso si intende perseguire. In ogni caso i dati concernenti lo stato di salute e la vita sessuale non possono essere contenuti in atti destinati ad essere pubblicati all'Albo Pretorio Comunale.

¹ La pubblicazione all'Albo resta comunque un adempimento richiesto per bandi, concorsi, selezioni, oltre che un elemento integrativo dell'efficacia delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio (artt. 124 e 134 comma 3 del TUEL).

In particolare gli atti che approvano graduatorie di qualsiasi natura si limitano a riportare i nominativi dei soggetti collocati in graduatoria, ivi comprese le date di nascita, ed il relativo punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato.

Le altre informazioni, anche relative a punteggi parziali o intermedi o recanti le motivazioni dell'attribuzione degli stessi ovvero dati sensibili o giudiziari sono conservate agli atti degli Uffici competenti e non sono materialmente allegate al provvedimento pubblicato². Alle stesse sarà consentito l'accesso da parte dei soggetti portatori di un interesse giuridicamente rilevante come previsto dall'art. 22 della Legge 241/1990.

ART. 4 – DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI ATTRAVERSO IL SITO INTERNET DELL'AMMINISTRAZIONE

Al fine di assicurare un'ampia, efficace ed efficiente divulgazione delle informazioni concernenti le attività istituzionali del Comune è istituito il sito internet comunale www.comunecastrezzato.it. Tale divulgazione non pregiudica l'esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto con riferimento ai medesimi documenti ed a quelli agli stessi correlati.

ART. 5 – INFORMAZIONI ACCESSIBILI ATTRAVERSO IL SITO INTERNET

Sul sito internet del Comune possono essere pubblicate le seguenti informazioni, comprensive di quelle previste dall'art. 54 del D.Lgs. 82/2005³:

- 1) i dati relativi ai soggetti che ricoprono la carica di Sindaco, Assessore Comunale, Consigliere Comunale o che sono membri di altri organi e commissioni comunali, insieme alle informazioni necessarie per contattarli (sede, orari di ricevimento, recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica, ecc.);
- 2) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
- 3) lo Statuto ed i Regolamenti comunali vigenti;
- 4) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun Ufficio, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 5) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 6) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68;
- 7) le pubblicazioni di cui all'art. 26 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla Legge 7 giugno 2000, n. 150;
- 8) le informazioni necessarie per fruire dei servizi comunali o ad assolvere gli obblighi tributari nei confronti dell'ente, con la relativa modulistica;
- 9) tutti i bandi di gara, di concorso, gli avvisi di selezione;

² Ad esempio i verbali delle commissioni di gara e concorso, le tabelle contenenti punteggi parziali utili alla stesura di una graduatoria ecc., potranno essere semplicemente tenute agli atti dell'Ufficio competente, e rese disponibili unicamente a coloro che facciano motivata richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 Legge 241/1990.

³ Si tratta dei dati istituzionali e di quei provvedimenti che, per la loro generalità ed astrattezza (regolamenti, ecc.) non hanno potenzialità lesiva sotto il profilo del diritto alla riservatezza.

- 10) altre informazioni di pubblica utilità, links a siti istituzionali, informazioni di carattere turistico, culturale, ambientale, ecc.;
- 11) l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati personali, le modalità e le forme con cui il cittadino può esercitare i propri diritti relativi alla privacy;
- 12) tutti gli altri dati la cui pubblicazione in via telematica è obbligatoria secondo le disposizioni di Legge o di Regolamento.

I dati di cui al presente articolo sono fruibili in rete in modo permanente, gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica, e vanno mantenuti costantemente aggiornati.

Possono inoltre essere pubblicati sul sito internet comunale:

- 1) il testo delle deliberazioni di Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, contestualmente alla loro pubblicazione all'Albo Pretorio. Una volta scaduti i termini di pubblicazione all'Albo Pretorio, tali documenti potranno essere mantenuti all'interno del sito ma saranno sottratti all'individuabilità attraverso i comuni motori di ricerca esterni, potendo essere consultati soltanto attraverso un motore di ricerca interno al sito;
- 2) i risultati dei bandi, delle selezioni, dei concorsi di cui al comma 1 n. 9); saranno riportati unicamente i nominativi dei soggetti collocati in graduatoria con il relativo punteggio, e rimarranno consultabili per 60 giorni⁴;
- 3) l'avviso della pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dei dati relativi al rilascio dei permessi di costruire, dei dati relativi agli immobili ed alle opere realizzate abusivamente, dei provvedimenti di sospensione lavori e di annullamento dei permessi di costruire, ai sensi del D.P.R. 380/2001⁵;
- 4) l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica nel precedente anno solare, ai sensi del D.P.R. 118/2000, indicante in modo criptato (ad esempio con codice numerico) le generalità del beneficiario e la disposizione sulla base della quale hanno avuto luogo le erogazioni. Non sono ammesse indicazioni ulteriori. Anche per queste indicazioni vanno utilizzate tecnologie che non ne consentano l'individuabilità attraverso i comuni motori di ricerca esterni.

Non sono pubblicabili nel sito comunale gli atti anagrafici, dello stato civile, le liste elettorali.

ART. 6 – ACCESSO AL SITO ATTRAVERSO AUTENTICAZIONE

Il Comune può pubblicare sul proprio sito internet anche documenti relativi a specifici procedimenti. In tal caso l'accesso agli stessi tramite la rete è consentito unicamente agli interessati attraverso l'attribuzione di una chiave di accesso personale con validità temporale predeterminata, allo scopo di agevolare per gli aventi diritto l'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'art. 22 della L. 241/1990.

ART. 7 – SICUREZZA E INALTERABILITA' DEI DATI PUBBLICATI

Il Comune garantisce ai dati pubblicati sul sito caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli artt. 31 e ss. D.Lgs. 196/2003 e dall'art. 51 del D.Lgs. 82/2005. In particolare qualsiasi documento dovrà essere scaricabile dall'utente privato in un formato tale da impedire qualsiasi alterazione del medesimo, fatta eccezione unicamente per la modulistica per la quale si consente la compilazione in via informatica.

⁴ Si tratta di un termine correlato all'impugnabilità del provvedimento.

⁵ Si vedano gli artt. 20 comma 7, 31 comma 7, 39 comma 5 del D.P.R. 380/2001.

ART. 8 – INFORMAZIONI ACCESSIBILI ATTRAVERSO IL NOTIZIARIO COMUNALE ED ALTRE PUBBLICAZIONI

Fatte salve le norme sulla Stampa (L. 47/1948), sulla comunicazione istituzionale (L. 150/2000) e sulla deontologia giornalistica, le informazioni contenute nel notiziario comunale e nelle altre pubblicazioni effettuate dal Comune possono contenere dati personali di soggetti terzo solo ove la diffusione degli stessi sia prevista da una norma di Legge o di Regolamento e sia strettamente indispensabile; in ogni caso va assicurata la completezza, l'esattezza e la non eccedenza dei dati rispetto al fine perseguito.

ART. 9 – DIVIETO DI DIFFUSIONE DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Non possono essere in ogni caso diffusi attraverso il sito internet comunale, il notiziario comunale o altre pubblicazioni effettuate dal Comune dati sensibili o giudiziari.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione.